

**CONSIGLIO GIUDIZIARIO**  
**PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO**

L'anno duemilatredici, il giorno 22 del mese di Maggio, alle ore 16.20, in Palermo, nell'ufficio di presidenza della Corte di Appello, si è riunito il Consiglio Giudiziario nelle persone dei seguenti componenti:

|       |               |              |                                |
|-------|---------------|--------------|--------------------------------|
| Dott. | Vito Ivan     | MARINO       | Presidente Vicario della Corte |
| "     | Ignazio       | DE FRANCISCI | Avvocato Generale              |
| "     | Adriana       | PIRAS        | Magistrato giudicante          |
| "     | Ennio         | PETRIGNI     | Magistrato requirente          |
| "     | Giuseppe      | SGADARI      | Magistrato giudicante          |
| "     | Vito Marcello | SALADINO     | Magistrato giudicante          |
| "     | Giuseppe M.   | MICELI       | Magistrato giudicante          |
| "     | Rachele       | MONFREDI     | Magistrato giudicante          |
| "     | Michele       | RUVOLO       | Magistrato giudicante          |
| "     | Gianluca      | DE LEO       | Magistrato requirente          |
| Avv.  | Giuseppe      | MILAZZO      | Avvocato del Foro di Palermo   |
| Prof. | Giuseppe      | DI CHIARA    | Università di Palermo          |

Sono assenti giustificati i dottori Paolo CRISCUOLI, Dario SCALETTA, l'avv. Antonino SCAGLIONE e l'avv. Antonino PIACENTINO che hanno comunicato il proprio impedimento a partecipare alla seduta odierna.

Assistono alla seduta, secondo il programma di tirocinio approvato dalla Scuola Superiore della Magistratura i M.O.T. nominati con D.M. 2 maggio 2013 dottori:

- Gregorio BALSAMO,
- Francesca BELLAFFIORE,
- Claudio Emanuele BENCIVINNI,
- Vincenza BENNICI
- Alex COSTANZA

affidati al Consigliere dott.ssa PIRAS;

- Maria CULTRERA,
- Cinzia FERRERI,
- Agata Anna GENNA,
- Francesco GALLEGRA,
- Filippo LO PRESTI,

affidati al Consigliere dott. SGADARI;

- Alessia LUPO,
- Alessandro MACALUSO,
- Maria MILIA,
- Giuseppe TANGO,
- Luisa TRIZZINO,

affidati al Consigliere dott. RUVOLO.

Il Presidente, verificata la sussistenza del "quorum" previsto dall'art. 9 bis del d.lgs. nr. 25/2006, come modificato dalla legge nr. 111/2007, dichiara

aperta e valida la seduta, invitando il dott. Gianluca DE LEO ad assolvere alle funzioni di segretario e comunicando ai componenti laici che la loro partecipazione è limitata alle sole pratiche di cui ai punti dal n. 1 al n. 7, n. 24.

Si procede, quindi, alla trattazione delle singole pratiche

**1 Provvedimenti** del Presidente del **Tribunale di Sorveglianza di Palermo** pervenuti con note prot. n. 702 e 703 del del 22/4/2013 – **proroga dell'applicazione (mesi 6)** presso il Tribunale di Sorveglianza di Palermo dei **Dottori Federico ROMOLI, e Walter CARLISI**, magistrati di Sorveglianza di Agrigento, e **dott.ssa Chiara VICINI**, magistrato di Sorveglianza di Trapani

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. PETRIGNI, esprime all'unanimità parere favorevole

**2 Modifica** della **tabella** di organizzazione del **Tribunale di Palermo** trasmesso con nota prot. n. 2901/T3b (provvedimento del 12/4/2013): copertura posti di giudice

Preliminarmente il dott. RUVOLO e la dott.ssa MONFREDI dichiarano di astenersi, avendo partecipato all'interpello oggetto della presente pratica.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS,

VISTA la proposta di modifica tabellare del Tribunale di Palermo trasmessa con nota prot. n. 2901/T3b (provvedimento del 12/4/2013) per la copertura di n. 7 posti di giudice;

LETTE le osservazioni depositate in data 22 aprile 2013 al Consiglio Giudiziario da tutti i magistrati in servizio presso la Sezione Gip/Gup del Tribunale di Palermo (ad eccezione del Presidente e del Presidente Aggiunto) con le quali vengono evidenziate le seguenti circostanze:

1) violazione della procedura di interpello, non risultando essere stati preventivamente sentiti i Presidenti di Sezione, e mancata specificazione – con esclusione della parte concernente la Sezione Specializzata in materia di Imprese - delle *"priorità dell'ufficio"*;

2) violazione della circolare in materia di tramutamenti interni, essendo stati individuati, tra quelli banditi, posti (*"giudice addetto alla Seconda Sezione Civile-Agraria"* e *"giudice addetto alla Prima Sezione Civile"*) che non potevano essere messi a concorso, in quanto non ancora vacanti di fatto;

3) violazione della Circolare in tema di organizzazione tabellare (§ 26.3) con riferimento all'organico della Sezione Gip/Gup, inferiore ai 2/5 dell'organico dei magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica;

4) contraddittorietà del provvedimento di interpello laddove lascia invariato l'effettivo dimensionamento della Sezione Gip/Gup, ove si registra la conclusione di un numero sempre crescente di processi rientranti nella

competenza della Corte di Assise;

5) irragionevolezza della scelta di mettere a concorso il posto di "giudice addetto alla Seconda Sezione Penale" (vacanza risalente al 3.7.2012), laddove tutte le vacanze della Sezione Gip/Gup sono di gran lunga più risalenti (la più recente delle cinque risale al 29.7.2011).

LETTE le analitiche controdeduzioni del Presidente del Tribunale pervenute in data 15 maggio 2013 con le quali si deduce l'inammissibilità sotto vari profili e l'infondatezza nel merito delle sopra esposte osservazioni;

RILEVATO che le osservazioni presentate dai magistrati in servizio presso l'Ufficio GIP/GUP non contestano le determinazioni assunte dal Capo dell'ufficio all'esito dell'interpello, al quale, peraltro, nessuno dei sottoscrittori delle osservazioni ha concorso, quanto piuttosto le presupposte scelte discrezionali relative all'individuazione dei posti da coprire, cristallizzate nell'interpello;

OSSERVATO che il par. 40.1 della circolare P.n. n. 19199 del 27 luglio 2011 – Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 14 settembre 2011 prevede che nella procedura per l'indizione dell'interpello relativo, com'è nella fattispecie, all' "eventuale potenziamento di un settore rispetto agli altri", sia "in tutti i casi nei quali è necessario, per esigenze di servizio, lo spostamento di magistrati da una sezione all'altra", il Dirigente deve sentire i Presidenti di Sezione e ciò a differenza di quanto previsto per il procedimento ordinario di formazione delle tabelle, che prevede, invece, l'interlocuzione iniziale con tutti i magistrati in servizio (cfr. par. 3.2. della circolare su richiamata);

OSSERVATO, ancora, che il par. 16 (Osservanza delle direttive in materia tabellare) impone come "dovere di ogni dirigente" l'osservanza delle direttive e delle delibere in materia tabellare adottate dal Consiglio Superiore della magistratura nonché delle modalità e dei termini di formazione tabellare (par. 16.1.) e che tali provvedimenti "sono valutati in occasione del conferimento, come della conferma, di uffici direttivi e semidirettivi e di delibere di tramutamento o relative alla valutazione di professionalità" e che "possono formare oggetto di segnalazione ai titolari dell'azione disciplinare ed essere valutati anche al fine dell'eventuale adozione del provvedimento di trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2, r.d.lgs. n. 511 del 1946" (par. 16.3.);

RITENUTO che, quand'anche si volesse ritenere sindacabile da parte dei singoli magistrati e non solo dei Presidenti di Sezione, unici interlocutori del Dirigente, la scelta del Capo dell'Ufficio al momento della indizione dell'interpello per violazione delle disposizioni tabellari, potrebbe, al più, ipotizzarsi, l'applicabilità della procedura di cui al par. 15.1. che legittima "i magistrati interessati" entro 10 giorni dalla data in cui ne hanno avuto conoscenza, a "proporre osservazioni al Consiglio Superiore della Magistratura" "contro i provvedimenti adottati in violazione delle previsioni tabellari o delle direttive e delle delibere consiliari in materia tabellare, non formalizzate in variazioni tabellari"; ed infatti, in tale momento, come si ricava dal tenore delle osservazioni, emerge l'interesse, asseritamente leso, alla copertura di un

determinato posto (GIP/GUP) ed, al contempo, il dedotto vizio della scelta effettuata dal Capo dell'Ufficio (cfr. in tal senso l'ormai consolidata giurisprudenza amministrativa che prevede ed, anzi, impone la impugnazione diretta del bando di gara, in luogo del successivo atto di applicazione dello stesso, allorquando lo stesso bando contenga previsioni idonee a generare una lesione immediata e diretta della situazione soggettiva dell'interessato; cfr. CDS Sez. IV – sentenza 7 novembre 2012, n. 5671);

RITENUTO, dunque, che le osservazioni sottoscritte dai magistrati in servizio presso la Sezione GIP/GUP sono inammissibili;

OSSERVATO, ancora, che in ragione della situazione della Sezione GIP/GUP esposta nelle osservazioni sopra richiamate, si ritiene comunque necessario aprire separato fascicolo al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine alla funzionalità della indicata Sezione;

RITENUTO, quanto alla proposta di variazione tabellare che il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale, è conforme alla circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014, in quanto risulta essere stato svolto correttamente il procedimento istruttorio, esaminate le domande presentate da tutti i concorrenti ed assunte le determinazioni finali, congruamente motivate, nel rispetto dei parametri indicati nei paragrafi 39, 40, 41, 43 e 50 per l'attribuzione di ciascun posto messo a concorso;

RILEVATO che avverso detto provvedimento non risultano essere presentate osservazioni da parte di ciascuno dei contro-interessati;

P.Q.M.

esprime all'unanimità parere positivo.

Dispone formarsi autonomo fascicolo al fine di acquisire elementi di valutazione in ordine alla funzionalità della indicata Sezione GIP/GUP.

**3 Provvedimento del Presidente del Tribunale di Termini Imerese** pervenuto con nota prot. n. 917 del 22/4/2013 – destinazione in **supplenza** all'Ufficio GIP/GUP del **dott. Michele GUARNOTTA**, magistrato addetto al settore penale della sezione distaccata di Cefalù, in sostituzione della dott.ssa Stefania GALLI' a decorrere dal 29/4/2013 e fino al 27/6/2013

Preliminarmente il dott. DE LEO, coniuge della dott.ssa Stefania GALLI', dichiara di astenersi.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI,

ritenuto che il provvedimento di supplenza in esame, di durata non superiore a 60 giorni, risulta adottato al fine di sopperire alla sopravvenienza costituita dal congedo per maternità di un Giudice assegnato all'Ufficio Gip-Gup del suddetto Tribunale ed alla conseguente ed immediata necessità della sua immediata sostituzione sia per il carico del suddetto Ufficio e sia anche al fine di evitare eventuali incompatibilità tra gli altri assegnatari;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per il ricorso all'istituto della supplenza interna ai sensi dei paragrafi 4 e segg. della Circolare del CSM 21/7/2011 sulle applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari (prot. 19197/2011);

Rilevato che è stato individuato in supplenza un esperto Giudice del settore penale (ovviamente in ragione dell'affinità della materia e sia anche per l'impossibilità di distogliere altri Giudici del settore civile) ed in persona del dott. Michele GUARNOTTA (che, peraltro, ha lodevolmente manifestato -ancora una volta- la propria disponibilità) anche in ragione del fatto che lo stesso svolgeva tale specifica funzione presso l'Ufficio di provenienza, risultando così sostanzialmente rispettati anche i criteri di scelta del supplente così come previsto dalla circolare prima richiamata;

Rilevato, infine, che non sono pervenute osservazioni

P.q.m.

All'unanimità, prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo di ufficio.

- 4 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Termini Imerese** trasmesso con nota prot. n. 915 (provvedimento del 22/4/2013): assegnazione degli affari penali monocratici tra i giudici togati ed onorari

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI,

rilevato che il provvedimento in esame risulta adottato in ossequio alla circolare del C.S.M. n. P20541/2012 del 13/12/2012 avente ad oggetto le "prime misure organizzative riguardanti le sezioni distaccate in attuazione delle previsioni normative di cui al D. L.vo n. 155/2012"; ritenuto al contempo che i criteri e le soluzioni adottati dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel decreto di modifica tabellare in oggetto risultano congrui e ben condivisibili oltre che sostanzialmente conformi alla tabella già esistente ed al disposto della disciplina di riferimento sia primaria (art. 97 O.G.) che secondaria (delibera del CSM in data 21/07/11: circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014); rilevato, peraltro, che avverso la suddetta modifica tabellare non risulta pervenuta alcuna osservazione

P.q.m.

esprime all'unanimità parere favorevole

- 5 Modifica della tabella di organizzazione del Tribunale di Termini Imerese** trasmesso con nota prot. n. 956 (provvedimento del 29/4/2013): assegnazione degli affari civili tra i giudici togati ed onorari

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. MICELI,

rilevato che il provvedimento in esame risulta adottato in ossequio alla circolare del C.S.M. n. P20541/2012 del 13/12/2012 avente ad oggetto le “prime misure organizzative riguardanti le sezioni distaccate in attuazione delle previsioni normative di cui al D. L.vo n. 155/2012”; ritenuto al contempo che i criteri e le soluzioni adottati dal Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel decreto di modifica tabellare in oggetto risultano congrui e ben condivisibili oltre che sostanzialmente conformi alla tabella già esistente ed al disposto della disciplina di riferimento sia primaria (art. 97 O.G.) che secondaria (delibera del CSM in data 21/07/11: circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2012/2014); rilevato, peraltro, che avverso la suddetta modifica tabellare non risulta pervenuta alcuna osservazione

P.q.m.

esprime all’unanimità parere favorevole

- 6 Provvedimento del Presidente del Tribunale di Agrigento n. 2573 del 19/4/2013:** deroga all’art. 13, comma 2, del D.L.vo n.160 del 2006 per i dottori Michele CONTINI, Graziella LUPARELLO ed Ermelinda MARFIA, magistrati ordinari nominati con D.M. 5/8/2010 ed assegnati allo stesso Tribunale in prima destinazione al termini del tirocinio.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SGADARI, prende atto del provvedimento del Presidente del Tribunale di Agrigento e ne dispone la trasmissione al Consiglio Superiore

- 7 Decreto del Presidente del Tribunale di Palermo del 07/05/2013** pervenuto con nota prot. n. 3533/T3B dell’8/5/2013: dott. **Michele RUVOLO**, giudice presso lo stesso Tribunale, destinazione in supplenza per la durata di 30 giorni a decorrere dall’8/5/2013, presso la Sezione Specializzata in materia di Imprese (in sostituzione della dott.ssa SPADARO)

Preliminarmente il dott. RUVOLO dichiara di astenersi in quanto direttamente interessato.

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott.ssa PIRAS,

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Palermo del 7 maggio 2013, con il quale è stata disposta la destinazione in supplenza per il periodo di trenta giorni del dott. Michele RUVOLO, giudice già addetto alla soppressa Sezione Distaccata di Bagheria e già assegnato in via provvisoria al cd. Tribunale delle Imprese sino al 7 maggio 2013;

rilevato che tale provvedimento di supplenza si è reso necessario in considerazione della permanenza delle ragioni (necessità di supplenza della dott.ssa Giulia SPADARO, componente della Sezione Specializzata in materia di Impresa, trasferita presso il Tribunale di Trieste);

rilevato che il provvedimento di supplenza è giustificato dalla necessità – in attesa di rendere esecutivo sia il provvedimento di istituzione della Sezione Quinta Civile- Sezione specializzata in materia di Impresa sia il provvedimento di tramutamento interno di quattro Giudici a tale Sezione – di assicurare la funzionalità del cd. Tribunale delle Imprese, composto allo stato esclusivamente da Giudici co-assegnati da altre sezioni;

rilevato che ricorrono i presupposti per il ricorso all'istituto della supplenza interna ai sensi dei paragrafi 4 e segg. della Circolare del CSM 21/7/2011 sulle applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari (prot. 19197/2011);

rilevato che sono stati osservati i criteri di scelta del supplente, risultando il Dott. M. RUVOLO svolgere analoghe funzioni e ordinariamente trattare affari della stessa natura di quelli del magistrato mancante o impedito (par. 7.3. e 9.3 circolare prima richiamata);

osservato che il provvedimento del Presidente del Tribunale di Palermo dà atto della valutazione comparativa delle esigenze di servizio dell'Ufficio e che il provvedimento è limitato al periodo di 30 giorni, che non sono state presentate osservazioni e che il dott. RUVOLO ha dato la sua disponibilità;

**P.Q.M.**

prende atto del suddetto provvedimento e ne dispone l'inserimento nel fascicolo d'ufficio.

....omissis....

**20 Estrazione a sorte dei trimestri per la campionatura dei provvedimenti e verbali di udienza ai fini della redazione del parere, ai sensi della Circolare del C.S. M. prot. n. 17716 del 31/7/2012 per:**

- 5<sup>a</sup> valutazione – magistrati nominati con D.M. 30/5/96 (dal 30/5/2012 al 29/5/2013);

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. DE LEO,

- *periodo dal 30/05/2012 all'29/05/2013: terzo trimestre - 30/11/2012-28/02/2013 ( n. 5 provvedimenti e n. 3 verbali )*

**21 Estrazione a sorte dei provvedimenti e verbali di udienza, ai fini della redazione del parere per:**

- 6<sup>a</sup> valutazione – magistrati nominati con D.M. 7/6/89 (dal 7/6/2009 al 6/6/2013);
- 5<sup>a</sup> valutazione – magistrati nominati con D.M. 23/6/93 (dal 23/6/2009 al 23/6/2013).

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. DE LEO, procede all'estrazione a sorte dei periodi della campionatura dei provvedimenti con i seguenti risultati:

**6^ valutazione - magistrati nominati con D.M. 7/6/89**

- primo periodo:(7/06/2009-6/06/2010) : secondo trimestre con verbali;
- secondo periodo:( 7/06/2010-6/06/2011): terzo trimestre con verbali;
- terzo periodo:( 7/06/2011-6/06/2012): secondo trimestre con verbali;
- quarto periodo:( 7/06/2012-6/06/2013): quarto trimestre con verbali.

**5^ valutazione - magistrati nominati con D.M. 23/6/93**

- primo periodo:(23/06/2009-22/06/2010) : terzo trimestre con verbali;
- secondo periodo:( 23/06/2010-22/06/2011):secondo trimestre con verbali;
- terzo periodo:( 23/06/2011-22/06/2012):quarto trimestre con verbali;
- quarto periodo:( 23/06/2012-22/06/2013): terzo trimestre con verbali.

....omissis....

**24** Nota della **Tribunale di Trapani** prot. n. 52 del 25/3/2013: **sostituzione del magistrato referente per l'informatica** per il triennio 2012-2014: **dott. Claudio ANTONELLI**, trasferito ad altra sede con la **dott.ssa Fiammetta LO BIANCO**, in servizio presso lo stesso Tribunale con funzioni di Giudice

Il Consiglio Giudiziario, sentito il relatore dott. SGADARI, prende atto del provvedimento e ne dispone la trasmissione al Consiglio Superiore

....omissis....

IL MAGISTRATO SEGRETARIO

*f.to dott. Gianluca De Leo*

IL PRESIDENTE VICARIO DELLA CORTE

*f.to dott. Vito Ivan Marino*

V° si dispone la pubblicazione del presente estratto del verbale sul sito WEB della Corte

Palermo, 29 maggio 2013

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

*Dott. Vincenzo Oliveri*

